



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Roma, data protocollo

OGGETTO: Obbligo di tenuta del registro di cui all'art. 128 TULPS – Effetti dell'abrogazione dell'art. 126 dello stesso TU

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

- Direzione Centrale Attività Produttive, Turismo e Cooperazione

TRIESTE

(Rif. PROTUR/2017/0004255 del 27.2.2017)

economia@certregione.fvg.it

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con cui codesta Regione ha chiesto l'avviso dello scrivente in merito agli effetti dell'abrogazione dell'art. 126 TULPS (che prevedeva una dichiarazione preventiva al Comune per l'esercizio del commercio di cose antiche o usate) ad opera dell'art. 5, c. 3 del D.Lgs. n. 222/2016, con particolare riguardo alla disposizione, non abrogata, dell'art. 128 TULPS (recante l'obbligo di tenuta di un registro giornale degli affari).

Al riguardo pare doveroso premettere che l'interpretazione del complesso normativo cennato presenta obiettivi margini di opinabilità, che giustificano le incertezze qui rappresentate, senza tacere che questo Ministero aveva espresso avviso contrario alla completa abrogazione dell'art. 126 TULPS anche in considerazione del dubbio in questione.

Tanto premesso, pare doversi propendere per la tesi per cui l'abrogazione dell'art. 126 TULPS, disposta dall'art. 5, c. 3 del D.Lgs. n. 222/2016, abbia sottratto gli esercenti contemplati da tale articolo all'obbligo di tenuta del registro indicato.

In tal senso sono apertamente orientati gli intenti semplificatori e di alleggerimento dei regimi amministrativi delle attività imprenditoriali che costituiscono la *ratio* generale del decreto legislativo n. 222/2016 ed il tenore logico della stessa disposizione abrogatrice.

D'altra parte, la tesi contraria comporterebbe che l'abrogazione dell'art. 126 TULPS non abbia avuto i consueti effetti caducatori ma abbia in qualche modo lasciato in vita lo stesso articolo nella parte in cui individua una categoria commerciale di cui permarrebbe la rilevanza ai fini del TULPS, continuando ad essere destinataria dei consueti obblighi, solo in virtù del richiamo a tale disposizione contenuto nell'art. 128, ovviamente non abrogato perché diretto ad una più ampia platea di esercenti.

Ad ogni buon conto questo Dipartimento sta compiendo ulteriori approfondimenti al riguardo, anche alla luce delle materiali conseguenze dell'abrogazione in discorso relativamente alle problematiche di ordine e sicurezza pubblica collegate ad alcuni dei settori economici interessati, sicché si fa necessariamente riserva di ulteriori elementi di valutazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Castrese De Rosa

sZ

4